



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 4/GST del 4 ottobre 2022

Giustizia Sportiva

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 24/ 9/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 24/ 9/2022 FOOTBALL CLUB S.AGNELLO - GIFFONI SEI CASALI

Il sostituto Giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Giffoni Sei Casali con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata, Football Club Sant'Agnello, inserito in distinta e impiegato in gara un calciatore in posizione irregolare ai fini disciplinari, il Sig. Nicola Vitiello (nato il 11.03.2002); precisamente, la reclamante ha osservato e documentato che Vitiello "era tesserato per la società A.S.D. Scalea 1912, come si evince dallo storico () riportando a seguito di seconda ammonizione il provvedimento disciplinare della squalifica per una gara effettiva (cfr. CU n. 150 del 6 maggio 2022 pag. 1145)" e che "() Tale squalifica non veniva di fatto scontata in alcuna gara della suddetta stagione sportiva [NDR. 2021/2022] non essendoci ulteriori partite per la società detentrici del vincolo a seguito di sconfitta della squadra Juniores nell'incontro di cui sopra ed essendosi comunque in precedenza concluso il campionato della prima squadra"; inoltre, la reclamante ha puntualmente documentato che nella odierna stagione 2022/2023 il calciatore Vitiello ha partecipato a tutte le gare disputate con la società reclamata Football Club Sant'Agnello; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; il reclamo è fondato. Infatti, dai necessari accertamenti esperiti e dall'istruttoria svolta dall'Ufficio è emerso che: a) Vitiello è stato squalificato (per recidiva in ammonizioni) giusta CU n. 150 del 6 maggio 2022 pag. 1145 C.R. Calabria, allorquando militava nelle file della società Scalea 1912 (gara della fase finale del campionato regionale juniores Scalea 1912 - Morrone); b) Vitiello non ha scontato tale squalifica, intervenuta l'ultima giornata utile del campionato anzidetto, per cui alla stessa non sono seguite altre gare, se non quelle disputate nella successiva stagione 2022/2023 con la società Football Club Sant'Agnello, come emerge dall'esame dei referti di gara che fanno piena prova, per costante giurisprudenza sportiva; c) risulta, dunque, dimostrata la violazione dell'art. 21 comma 7 CGS; CGS; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle parti interessate della presente decisione ex art. 67 CGS, comma 6, DELIBERA ex 10, comma 6, lett. a) CGS, di infliggere alla società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0; di infliggere alla società reclamata l'ammenda di €, 200,00; di infliggere al dirigente accompagnatore, Sig. De Rosa Giuseppe, l'inibizione fino al 13.10.2022; di infliggere al calciatore Nicola Vitiello la squalifica per n. 1 (una) giornata effettiva da scontare in aggiunta alla squalifica già inflitta illo tempore (a meno che quest'ultima non sia stata scontata prima della pubblicazione della presente decisione); nulla per il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

GARE DEL 25/ 9/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 25/ 9/2022 SAVIANO 1960 - UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società UC Givova Capri Anacapri con cui la suddetta società ha esposto di non aver partecipato alla gara in epigrafe in quanto "impossibilitata a raggiungere il campo sportivo () a causa delle condizioni meteo/marine avverse" in conseguenza delle quali sarebbero stati soppressi tutti i collegamenti da e per le isole; ritualmente evocata, la reclamata non ha svolto deduzioni in proposito; alla luce della documentazione depositata, che in assenza di contestazioni può ritenersi probante dei fatti e degli stati in essa contenuti, è possibile ritenere sussistente nella fattispecie la causa di forza maggiore ex art 55 NOIF che giustifica la mancata partecipazione della società reclamante alla gara in epigrafe P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle società a norma dell'art. 67 comma 6 C.G.S., accoglie il reclamo così come proposto e, per l'effetto, dispone la ripetizione della gara in epigrafe; manda alla Segreteria di questo C.R. per gli adempimenti ; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

GARE DEL 24/ 9/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

FOOTBALL CLUB S.AGNELLO

AMMENDA

Euro 200,00 FOOTBALL CLUB S.AGNELLO
vedi delibera

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 13/10/2022

DE ROSA GIUSEPPE (FOOTBALL CLUB S.AGNELLO)
vedi delibera

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VITIELLO NICOLA (FOOTBALL CLUB S.AGNELLO)
vedi delibera

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 24/ 9/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 24/ 9/2022 REAL S.MARTINO V.C. - VIS ARIANO ACCADIA

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Real San Martino V.C. con cui è stata censurata la gara in epigrafe per aver la società reclamata Vis Ariano Accadia inserito in distinta e impiegato in campon.4 calciatori con essa non tesserati al momento della disputa della gara (Calabrice Giuseppe 15/01/1996; La Gatta Nicola 03/10/2001; Occhionero Antonio nato il 7/01/1998; Baratta Vincenzo 7/11/1979); ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; effettuati i necessari accertamenti, è emerso quanto segue: a) i calciatori Calabrice Giuseppe e Baratta Vincenzo risultano tesserati a favore della società Vis Ariano Accadia, rispettivamente, a far data dal 22/09/2022 e dal 16/09/2021; b) La Gatta Nicola e Occhionero Antonio risultano invece svincolati, rispettivamente, dalla società Volturino e dalla società Juventus San Michele; c) tutti i suddetti calciatori hanno partecipato alla gara oggetto di reclamo e in particolare i non tesserati La Gatta e Occhionero vi hanno preso parte entrando rispettivamente al 4° minuto e 16° minuto del secondo tempo di gioco; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle società a norma dell'art. 67 comma 6 C.G.S., accoglie il reclamo così come proposto e, per l'effetto, infligge (ex art. 10, comma 6, lett a) CGS) la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; infligge alla società reclamata l'ammenda di € 200,00; infligge al dirigente accompagnatore della società Vis Ariano Accadia Matarangolo Antonio la sanzione dell'inibizione fino al 20.10.2022: infligge ai calciatori La Gatta Nicola e Occhionero Antonio la squalifica per n. 2 giornate effettiva da scontarsi all'atto del tesseramento; nulla per il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

Gara del 24/ 9/2022 RINASCITA ALVIGNANESE - VILLARICCA CALCIO

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Rinascita Alvignanese con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata Villaricca Calcio inserito in distinta e impiegato in campo un calciatore (Sig. Verde Angelo, nato il 11.11.1986) in posizione irregolare ai fini disciplinari, non avendo scontato la squalifica inflittagli giusta CU 153/2022 del 2.05.2022, pag. 1357 (allegato al reclamo); ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; effettuati i necessari accertamenti, è emerso che il calciatore Verde Angelo : a) è stato squalificato per n. 1 giornata giusta CU n. 153/2022 del 2.05.2022; b) non ha scontato la suddetta squalifica (la stessa gli è stata inflitta nell'ultima giornata del campionato di Prima Categoria S.S. 2021/2022 e che la società Villaricca Calcio non ha disputato ulteriori gare ufficiali), essendo stato impiegato nelle successive gare; c) ha partecipato alla gara oggetto di reclamo, disputata il 24.09. u.s., in., in quanto inserito in distinta (con il n. 20) e, come emerge dal referto arbitrale che fa piena prova fino a querela di falso, vi ha anche preso parte, essendo stato sostituito al 32 del II tempo in piena violazione dell'art.21 comma 6; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle società a norma dell'art. 67 comma 6 C.G.S., accoglie il reclamo così come proposto e, per l'effetto, infligge (ex art. 10, comma 6, lett a) CGS) la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; infligge alla società reclamata l'ammenda di € 100,00; infligge al dirigente accompagnatore della società Villaricca Calcio Palmieri Gennaro la sanzione dell'inibizione fino al 13.10.2022: infligge al calciatore Verde Angelo (nato il 11.11.1986) la squalifica per n. 1 giornata effettiva da scontarsi in aggiunta a quella già disposta con il richiamato CU 153/2022 (se non ancora scontata al momento della pubblicazione della presente decisione); nulla per il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

VILLARICCA CALCIO
VIS ARIANO ACCADIA

AMMENDA

Euro 200,00 VIS ARIANO ACCADIA
vedi delibera

Euro 100,00 VILLARICCA CALCIO
vedi delibera

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/10/2022

PALMIERI GENNARO (VILLARICCA CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/10/2022

MATARANGOLO ANTONIO (VIS ARIANO ACCADIA)
vedi delibera

CALCIATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LA GATTA NICOLA (VIS ARIANO ACCADIA)

vedi delibera

OCCHIONERO ANTONIO (VIS ARIANO ACCADIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VERDE ANGELO (VILLARICCA CALCIO)

vedi delibera

Publicato in NAPOLI il 04 ottobre 2022.

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**